

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2026

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GALLINELLA, GAGNARLI, PARENTELA, LUPO, L'ABBATE,
MASSIMILIANO BERNINI, BENEDETTI**

Modifica dell'articolo 178-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di responsabilità estesa del produttore ai fini della gestione dei prodotti restituiti e dei rifiuti

Presentata il 30 gennaio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, l'Italia ha recepito la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e ha apportato modifiche importanti al decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, attraverso l'inserimento dell'articolo 178-*bis*, è stato introdotto nell'ambito dell'organizzazione della gestione dei rifiuti il concetto di « responsabilità estesa del produttore » del prodotto originario (*extended producer responsibility* – *EPR*), allo scopo di rafforzare la prevenzione e di facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di

compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato.

L'Unione europea ha più volte sottolineato l'importanza del ruolo degli schemi di *EPR* come strumenti chiave per migliorare la gestione dei rifiuti, poiché contribuiscono a ridurre la quantità di rifiuti e il contenuto di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti, nonché a recuperare, per quanto possibile, tutti i materiali e le risorse presenti nei prodotti.

La responsabilità del produttore costituisce, quindi, uno stimolo notevole a modificare le caratteristiche progettuali dei prodotti al fine di promuoverne la riciclabilità o di ridurre la produzione dei

rifiuti, in quanto si prevede una partecipazione diretta del produttore stesso ai costi di smaltimento del prodotto alla fine del ciclo di vita: più un prodotto sarà riciclabile, minori saranno tali costi.

È evidente, quindi, che regolamentare questa responsabilità potrebbe essere vantaggioso per un Paese, come l'Italia, in cui il problema dello smaltimento dei rifiuti è sempre più evidente e difficilmente gestibile. Lo stesso articolo 178-*bis*, tuttavia, affida a « successivi decreti » la definizione di criteri e modalità di introduzione del concetto di responsabilità del produttore, demandando al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la possibilità di farlo. La normativa italiana,

dunque, non sancisce l'obbligatorietà di adozione di tali decreti e ha reso, di fatto, vana la modifica introdotta dal decreto legislativo n. 205 del 2010 in quanto, nonostante siano trascorsi quattro anni, tali decreti non sono mai stati emanati.

La presente proposta di legge, che consta di un articolo unico, si pone quindi l'obiettivo di rendere concretamente applicabile l'EPR nell'organizzazione della gestione dei rifiuti in Italia e, modificando l'articolo 178-*bis* del decreto n. 152 del 2006, rende obbligatoria l'adozione dei decreti e pone come limite massimo per la loro emanazione quello di sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 178-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«ART. 178-*bis*. – (*Responsabilità estesa del produttore*). – 1. Al fine di rafforzare la prevenzione e di facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa consultazione delle parti interessate e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, adotta uno o più decreti aventi natura regolamentare che definiscono le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo. Ai medesimi fini sono adottati uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che definiscono le modalità e i criteri:

a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori. I decreti di cui alla presente lettera sono adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile;

c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali;

d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o a eliminare i rifiuti durante la loro produzione e il loro successivo utilizzo, assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità ai criteri di cui agli articoli 177 e 179;

e) volti a favorire e a incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a un recupero adeguato e sicuro nonché a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.

2. La responsabilità estesa del produttore è applicabile fatte salve la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e la legislazione vigente relativa ai flussi di rifiuti e prodotti specifici.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e possono prevedere, altresì, che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore partecipi parzialmente, il distributore del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura di tali costi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

